



Comune di
BORGO VALSUGANA
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dd. 29 luglio 1999,
modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 27 dd. 29.03.2001,
n. 18 dd. 7.6.2004, n. 36 del 28.08.2006, n. 75 dd. 18.12.2009, n. 93 dd. 29.12.2010, n. 35
dd. 30.06.2011, n. 74 dd. 29.12.2011 e n. 18 dd. 26.03.2013

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 *Oggetto e finalità*

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dai processi susseguenti alla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione e gli usi ammessi dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione sulle dispersione ed affido delle ceneri, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2.- Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
- b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
- c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale.

ARTICOLO 2 *Competenze*

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'Ufficio comunale.

2-I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1.- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Le medesime responsabilità attribuite al Comune valgono in caso di affidamento della gestione a terzi.

2.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede alla sepoltura, compresa la fornitura del feretro ed il trasporto funebre, di tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale secondo le tariffe in vigore, viene recuperato, se rintracciati, a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.
2. Il Comune provvede alla sepoltura, compresa la fornitura del cofano funebre, di tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato da parte dell'Amministrazione Comunale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.-
3. Il feretro fornito è quello più economico, mentre il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento salvo l'orario che viene scelto dall'ufficio. In ogni caso il funerale viene svolto con caratteristiche di decoro e nel rispetto della dignità del defunto e dei suoi familiari.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.
5. Ove non fosse individuabile il culto di appartenenza, neppure in via induttiva, e nessuno avente titolo vi si opponga, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.
6. I servizi per i nati morti e per i prodotti abortivi sono eseguiti a carico del Comune, in accordo con i familiari, salvo che questi non richiedano la fornitura di un feretro diverso da quello più economico, o un trasporto fuori comune, o la sepoltura in tomba privata.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

- 2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei riquadri soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

ARTICOLO 6

Atti riservati

1. Costituiscono atti riservati, coperti dal segreto d'ufficio i seguenti documenti conservati presso l'ufficio comunale :
 - i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati;
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

ARTICOLO 7

Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiede un servizio e per concordare le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sè nonchè in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i famigliari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra famigliari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario, ed in sua assenza, del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - coniuge;
 - figli;
 - genitori;
 - fratelli e sorelle bilaterali;
 - fratelli e sorelle unilaterali;
 - nipoti secondo il grado di prossimità;
3. In caso di più parenti di pari grado sarà seguito l'ordine di anzianità
4. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 8

Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il

Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.

2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.

3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.

6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di vigili urbani in alta uniforme

8. Per il decesso di dipendenti comunali in servizio è disposto il servizio d'onore di un picchetto di 2 vigili urbani.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 9 *Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti*

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero oppure presso le strutture sanitarie previa convenzione o altro idoneo negozio giuridico con l'Azienda sanitaria locale.

2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.

6. I depositi di osservazione e gli obitori, nel loro insieme, sono dotati del numero di posti salma refrigeranti e dei posti isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10

Accertamento di morte

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.P. 12 febbraio 2008, la constatazione di morte può essere effettuata rispettivamente:
 - a) dai medici di medicina generale, nel caso di decesso in abitazione privata;
 - b) dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato, nel caso di decessi in struttura residenziale sanitaria o sociosanitaria;
 - c) dal medico curante nel caso di decesso in struttura residenziale socio assistenziale;
 - d) da ogni altro medico che sia stato chiamato a intervenire.
2. L'accertamento della realtà della morte, decorse 15 ore dal decesso attestato dal certificato necroscopico, è effettuato da medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.
3. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso l'abitazione privata ove è avvenuto il decesso, l'accertamento previsto dal comma 2 può essere svolto anche da medici di medicina generale.
4. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso le strutture residenziali sanitarie private o presso le strutture residenziali socio-sanitarie, l'accertamento di cui al comma 2 è svolto dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 11

Deposito della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa nel cofano funebre avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della APSS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 12

Verifica e chiusura feretri

1.- all'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto è attestata dal personale delle strutture ove è avvenuto il decesso, dal personale comunale o da un soggetto delegato alla presenza di 2 due testimoni.

2.- L'apposizione dei sigilli sul feretro e l'osservanza delle norme previste per il trasporto del medesimo sono verificate dall'incaricato del trasporto, che ne attesta la corretta esecuzione.

3.- In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 13

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1.- La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.

2.- I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalla normativa.

3.- Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, dalla competente Autorità Sanitaria, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera zincata adeguato alla tipologia del trasporto.

4.- Se la salma proviene da altro Comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.

5.- Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzata dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/90 n. 285.

6.- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

7.- È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

/

ARTICOLO 14

Piastrina di riconoscimento

1.- Sull'esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte della salma.

2.- Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI

ARTICOLO 15 *Definizione del trasporto funebre*

I trasporti funebri si definiscono come segue:

a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;

b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;

c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

ARTICOLO 16 *Definizione ed esercizio di trasporto funebre.*

1. I criteri generali di fissazione delle modalità ed il percorso dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Costituisce trasporto funebre fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla chiesa o al luogo delle esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il trasferimento al cimitero (seguendo il percorso più breve), al luogo di sepoltura privato, o all'impianto di cremazione, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, . Nella nozione di trasporto di salma sono altresì compresi il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione, compresa la collocazione nel luogo di sepoltura, il tutto con personale in numero necessario per lo svolgimento delle necessarie operazioni e per la movimentazione del feretro.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge; pertanto chiunque effettui il trasporto di salme deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato dal Comune.

5. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.

6. Il trasporto interno ai civici cimiteri è considerato trasferimento interno di salma ed eseguito a cura del comune.

7. L'attività di trasporto funebre è esercitata, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 17

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del comune, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4.

3. All'incaricato del trasporto funebre, per l'esecuzione dello stesso nell'ambito del territorio comunale, è dovuto un prezzo pari o inferiore alla tariffa massima, stabilita con provvedimento della Giunta comunale.

4. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

5. Il prezzo del trasporto funebre, inteso come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicato in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale, come anche dalle voci relative a diritti o altre tariffe da versare a qualunque titolo all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 18

Definizione di attività di onoranze funebri e soggetti abilitati

1. Per attività di onoranze funebri si intende il trasporto della salma, anche proveniente da fuori comune, connesso con l'insieme delle cerimonie e dei riti svolti in onore del defunto dal momento del prelievo della salma stessa presso la camera mortuaria dell'ospedale o del cimitero, ovvero dall'abitazione, fino al cimitero ove ha luogo l'inumazione o la tumulazione.

2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di onoranze funebri di cui al precedente comma devono essere in possesso della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ferma restando l'autorizzazione al singolo trasporto di cui al successivo articolo 16.

3. Qualora l'impresa nell'ambito dell'attività di onoranze funebri effettui anche attività di vendita deve essere rispettivamente in regola con la Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento".

4. Tutte le imprese di onoranze funebri che ricevano incarico di eseguire trasporto fino al cimitero comprensiva di inumazione o tumulazione dovranno essere in grado di compiere autonomamente le operazioni funebri in quanto non sarà fornita assistenza, se non limitatamente al controllo, da parte dei servizi comunali durante le operazioni.

5. E' fatto divieto alle imprese svolgenti attività di onoranze funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del comune, così come negli altri luoghi in cui si trovi la salma (depositi di osservazione, obitori, servizi mortuari di ospedali, case di cura e di riposo, residenze sanitarie assistenziali, e simili, siano essi pubblici che privati) oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

ARTICOLO 19

Orario dei Trasporti e cortei funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Gli autoveicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno un quarto d'ora prima dell'ora fissata.
3. L'impresa di pompe funebri incaricata delle onoranze, dovrà concordare con i famigliari (e con il Parroco o Ministro del culto in caso di rito religioso) la data e l'ora del funerale, dandone immediatamente comunicazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune, il quale, se del caso, provvederà ad avvisare il Corpo di Polizia Municipale/Locale, incaricato di adottare i provvedimenti necessari per assicurare una corretta circolazione del traffico, ed il Servizio Tecnico comunale per gli adempimenti cimiteriali.

ARTICOLO 20

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata. Nel caso in cui il trasporto si svolga esclusivamente nel territorio provinciale il trattamento antiputrefattivo non è necessario ai sensi dell'art.4, comma 3 del D.P.P. 5-112/LEG del 2008.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici dello Stato Civile, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 alle imprese in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
4. In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione, gli Uffici dello Stato Civile dovranno verificare, per ciascun trasporto:
 - a. l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;

- b. la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
 - c. gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
5. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.20 deve restare in consegna al vettore.
6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 21

Riti Religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 22

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, istituto, albergo, o altro luogo nel territorio comunale, il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'APSS, può autorizzare il trasporto al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al cimitero o fuori Comune di nati morti e feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 23

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'APSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 24

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Servizio di Polizia mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'APSS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 25

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporti di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

2. Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.P.P. 5-112/LEG del 2008 l'autorità concedente l'autorizzazione al trasporto da o per l'estero è il Comune in sostituzione dell'Autorità prefettizia.

3. Ai sensi dell'art.5, comma 3 del D.P.P. 5-112/LEG del 2008 inoltre Il certificato previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a), e quello previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono sostituiti da un'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa in osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990.

ARTICOLO 26

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Servizio di Polizia mortuaria.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

ARTICOLO 27

Effettuazione del trasporto funebre

1. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia della documentazione attestanti i prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.
4. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

ARTICOLO 28

Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Comune, salva la competenza dell' Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del

Responsabile del Servizio comunale competente ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo, o in cimitero.

TITOLO II C I M I T E R I

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 29 *Elenco cimiteri*

1.- Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) BORGO centro - cimitero "vecchio "
- b) BORGO centro - cimitero "nuovo "
- c) cimitero frazione OLLE.

ARTICOLO 30 *Disposizioni generali - vigilanza*

- 1.- È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/90.
- 2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della normativa vigente sui Servizi Pubblici.
- 4.- Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5.- Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 285/90.

ARTICOLO 31 *Reparti Speciali nel cimitero*

- 1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3.- Gli arti anatomici, di norma, vengono sepolti in apposito riquadro del cimitero o in sepoltura privata, qualora richiesta.

4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 32

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1.- Nel cimitero, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4.- Sono altresì ricevute le salme di persone morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché residenti nel Comune al momento della nascita.

5.- Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria.

6.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 31, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero del Comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti o gli eredi, nell'ordine, con le modalità di cui all'art.47 del T.U. 445/2000.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 33

Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha i campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR n.285/90.

3.- Compatibilmente alle esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari o per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR n.285/90.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati,

cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto degli artt. 76 e 91 del DPR n. 285/90 e dal successivo art. 29.

5.- Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 34 ***Spazi o aree cimiteriali***

1.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinarsi a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione, o a tumulazione, per sepolture private: singole, familiari o per collettività;
- c) cellette ossario e nicchie cinerarie;
- d) ossario comune;
- e) cinerario comune.

2.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR n.285/90.

3.- Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

CAPO III **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

ARTICOLO 35 ***Inumazione***

1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella dei 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 36 ***Cippo e lapidi***

1.- Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2.- Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3.- A richiesta dei privati, trascorsi 6 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal Comune l'installazione su sepolture ordinarie, in sostituzione del cippo ed in conformità al

piano cimiteriale e delle specifiche norme di edilizia cimiteriale, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni compatibili con quelle previste dalla Giunta comunale.

4.- Per le sepolture private ad inumazione lapide, copritomba o altro monumento funebre sono obbligatoriamente da porre in opera da parte dei concessionari, con caratteristiche e dimensioni compatibili con quelle previste dalla Giunta comunale.

5.- L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

6.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/90.

ARTICOLO 37 ***Tumulazione***

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III° del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25 - altezza m. 0,70 - larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90.

4. Nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. Si può procedere alla tumulazione di altro feretro ove siano trascorsi trenta anni dalla precedente tumulazione e sempre che il processo di mineralizzazione si sia completato.

5. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto.

L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90.

ARTICOLO 38 ***Deposito provvisorio***

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone previsto in tariffa.

2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;

d) per favorire la ripresa dei processi di scheletrizzazione, ove detto deposito provvisorio sia dotato di sistemi e soluzioni atte allo scopo;

e) per depositi provvisori imposti nell'ambito di indagini giudiziarie.

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dal richiedente e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

4.- La tariffa è quantificata in maniera forfettaria attribuendo al deposito un costo fisso che va a coprire i costi legati alla tumulazione del feretro ed alla sua estumulazione.

5.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a fare inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6.- È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 39

Esumazioni Ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.

Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.

2. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del Cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la "*reinumazione*" in campo di mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.

4. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.

5. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

ARTICOLO 40

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1.- È compito del responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2.- Il responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo comunale e alle porte dei cimiteri, con congruo anticipo.
4. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
5. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.

Articolo 41. **Esumazione straordinaria**

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione . Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usate per il trasferimento all'interno dello stesso Cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori Comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

ARTICOLO 42 **Estumulazioni**

- 1.- Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2.- Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
- 3.- Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a)- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - b)- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4.- Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in

forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.- I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7.- Nel caso in cui il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria intumulazione;

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile previo assenso degli aventi diritto o nel caso di disinteresse da parte dei famigliari.

8.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

9.- Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento.

ARTICOLO 43

Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del RD 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 44

Raccolta delle ossa

1.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 45

Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 46

Disponibilità di materiali

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli.

2.- Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali .

3.- Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4.- Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5.- Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

ARTICOLO 47

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1.- L'autorizzazione alla cremazione, per le persone decedute a Borgo Valsugana è rilasciata dall'Servizio di Polizia mortuaria, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

2.- L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

3.- Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n.130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

ARTICOLO 48

Urne cinerarie

- 1.- Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 2.- Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

ARTICOLO 49

Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario, loculo, sarcofago, tomba di famiglia) o interrata in area di inumazione o in un posto in terra in concessione in apposito manufatto-pozzetto, al fine di garantirne integrità nel tempo.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal Comune.

ARTICOLO 50

Affidamento delle ceneri ai congiunti

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario o suoi eredi può/possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel Cimitero in apposita sepoltura privata ovvero disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.

7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del Comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

ARTICOLO 51

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:

a) dal coniuge;

b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;

c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del Cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.

4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.

5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

CAPO V

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 52

Orario

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 53

Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri, di norma, il pubblico non si può entrare che a piedi, fatto salvo l'uso di mezzi leggeri per disabili.

2.- È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;

- b) alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 54 ***Divieti Speciali***

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile l'ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile l'ufficio;
- n) qualsiasi attività commerciale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 55 ***Riti Funebri***

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 56 ***Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe***

1.- Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2.- Con ordinanza del Sindaco potrà essere ordinata la rimozione di scritte o epigrafi ritenute indecorose o contrarie al sentimento della pietà dei defunti.

3.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 57

Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2.- In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3.- In ogni caso i fiori e le piante ornamentali non devono superare il metri di altezza e non devono debordare dall'area della sepoltura.

ARTICOLO 58

Materiali ornamentali

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- Il responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione delle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art.46 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 59 ***Sepulture private***

- 1.- La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
- 2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3.- Le aree possono essere altresì concesse per sepoltura, sempre a cura e spese di privati o enti, a sistema di inumazione per famiglie e collettività.
- 4.- Le sepolture private si distinguono in:
 - a) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - b) tomba di famiglia in terra consistente in una superficie di terreno per più inumazioni
 - c) posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - d) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - e) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario o urne cinerarie;
 - f) posto ossario e cinerario in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni stabilite dal Sindaco destinato a ricevere cassetine ossario o urne cinerarie.
5. Entro sei mesi dal rilascio della concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 60. ***Concessione cimiteriale***

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal Comune.

ARTICOLO 61

Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per Cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

ARTICOLO 62

Procedimento e Modalità di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta uso bollo all'ufficio competente contestualmente alla comunicazione circa la morte del familiare e alla volontà di seppellirlo in uno dei cimiteri del Comune di Borgo Valsugana. La richiesta deve contenere: le generalità del defunto, le generalità del richiedente cui spetta pagare la tariffa e cui verrà intestata la tomba di famiglia, il cimitero al quale si riferisce la richiesta e il tipo di sepoltura privata desiderata. A parità di condizioni si segue l'ordine cronologico (n. protocollo) di richiesta .
2. E' consentita l'assegnazione di una sola tomba di famiglia all'interno di un unico nucleo familiare
3. E' consentito il trasferimento di salme derivanti da operazione di esumazioni ed estumulazioni solamente in tombe di famiglia già concesse.
4. Le concessioni di ossarietti , possono essere rilasciate solo in presenza dei resti mortali o dell'urna cineraria.
5. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione

ARTICOLO 63

Durata e rinnovo delle concessioni

- 1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- 2.- La durata è fissata :
 - a) per le aree scoperte, compresi i relativi manufatti, destinate alle sepolture per famiglie e collettività nonché per le sepolture private individuali a scelta del richiedente la concessione e/o il suo rinnovo
 - a1) in 40 anni
 - a2) in 25 anni
 - a3) in 15 anni;

b) per le aree, compresi i relativi manufatti, destinate alle sepolture per famiglie e collettività, munite di copertura (cappelle) a scelta del richiedente la concessione e/o il suo rinnovo:

- b1) in 99 anni
- b2) in 66 anni
- b3) in 33 anni;

c) in 20 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;

3.- Su istanza dell'originario concessionario o dei legittimati alla richiesta di subentro-è consentito un rinnovo, alla scadenza, per un uguale periodo di tempo verso il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4.- La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del Concessionario.

5.- Nel caso in cui alla scadenza di una concessione siano presenti nella tomba salme sepolte rispettivamente da meno di 10 anni o 20 anni, l'esumazione o l'estumulazione avverrà solo allo scadere dei 10 o dei 20 anni senza alcun ulteriore onere concessorio rispetto al già versato.

ARTICOLO 64

Uso delle sepolture private

1. Si intende per concessionario- intestatario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:

- il coniuge;
- il figlio più anziano;
- il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
- l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
- il fratello o la sorella più anziano;
- il parente più prossimo più anziano.

2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.

3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:

- l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
- il coniuge, con i suoi genitori;
- i coniugi dei discendenti.

4. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari

benemerenze. Le benemerenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

5. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.

6. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo".

7. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

ARTICOLO 65

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite ed installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2.- Nelle sepolture private in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune farà provvedere alla manutenzione straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a rimborsare la relativa spesa.

3.- Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia.

4.- Qualora il concessionario non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

ARTICOLO 66

Costruzione dell'opera - Termini

1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 59, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 75 ed alla esecuzione delle opere relative.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 67

Divieto di Divisione – Regolamentazione rapporti interni

1. Non è possibile richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote per la concessione stessa.

ARTICOLO 68

Subentri

- 1.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti in linea retta senza limiti di grado dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in loro favore.
- 2.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato su richiesta dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone sopra indicate. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 3.- Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
- 4.- La concessione decade quando non vi sono persone che ne abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

ARTICOLO 69

Rinuncia a concessione

- 1.- Il concessionario può dichiarare, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000, la irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
- 2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 70

Revoca

- 1.- E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di 99 anni.
- 3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Ufficio competente dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 71

Decadenza

1.- La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui al presente regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- in casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4.- La dichiarazione di decadenza è adottata con provvedimento del Servizio di Polizia mortuaria.

ARTICOLO 72

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- Pronunciata la decadenza della concessione, Servizio di Polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2.- Dopodiché il Servizio di Polizia mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere acquisite alla proprietà comunale.

ARTICOLO 73

Estinzione

1.-Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.

2.- La dichiarazione di estinzione, ai fini del presente Regolamento, è adottata con provvedimento del Servizio di Polizia mortuaria.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESA DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 74 *Accesso al cimitero*

- 1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a libera scelta, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.
- 2.- Prima dell'inizio di qualsiasi tipo di lavoro su tomba, sia in concessione che comunali, è fatto obbligo presentare le relative autorizzazioni al Custode del Cimitero, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
- 3.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del custode del cimitero.
- 4.- È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 5.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 54.

ARTICOLO 75 *Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri*

- 1.- I singoli progetti di esecuzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 N. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3.- Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
- 4.- La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 6.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 76 *Responsabilità*

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 77

Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2.- È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del custode del cimitero.
- 3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 78

Introduzione e deposito di materiali

- 1.- È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2.- È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3.- Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato.

ARTICOLO 79

Orario di lavoro

- 1.- L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
- 2.- È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ARTICOLO 80

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1.- Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 81

Vigilanza

- 1.- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2.- L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ARTICOLO 82

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1.- Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3.- Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 83

Mappa

- 1.- Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2.- La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3.- Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 84

Annotazioni in mappa

- 1.- Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2.- La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero della concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 85

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2.- In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 86

Schedario dei defunti

- 1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2.- L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 84, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri del Comune.
- 3.- In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il luogo e la data della sepoltura.

ARTICOLO 87
Scadenziario delle concessioni

- 1.- Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2.- Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 88
Cautele

- 1.- Nel caso di controversie fra il concessionario e i famigliari, ovvero fra i famigliari per l'individuazione del concessionario l'Amministrazione si limiterà, a mantenere fermo lo stato di fatto, salvo la decadenza fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva passata in giudicato.

ARTICOLO 89
Responsabile del servizio di polizia mortuaria

- 1.- Spetta al dipendente Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'apposito Regolamento, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compreso il rilascio degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento.

ARTICOLO 90
Concessioni pregresse

- 1.- Le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato rilasciato il relativo atto di concessione, ovvero non venga rinvenuto, potranno essere riconosciute con atto del Sindaco, sulla base di documentazione probatoria diversa dal formale atto concessorio.

ARTICOLO 91
Norma transitoria

I titolari di concessioni cimiteriali con scadenza 31.12.2010 possono chiederne il rinnovo entro il giorno 31 marzo 2012.
La presente norma cessa di efficacia il giorno 01 aprile 2012.